Sentenza

n. 47/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

composta dai seguenti magistrati:

Leonardo **Venturini** Presidente

Marco **Scognamiglio** I° Referendario

Khelena **Nikifarava** I° Referendario – relatore

ha emesso la seguente:

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **63234** del registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti, instaurato con atto di citazione depositato in segreteria in data 15 aprile 2025, nei confronti di:

- **Michele D'ANDREA** (C.F. DNDMHL88P13G942L), nato a Potenza (PZ) il 13 settembre 1988 e residente in Livorno, Piazza Guerrazzi n. 3, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Taffuri del Foro di Santa Maria Capua Vetere (C.F. TFFMSM75D14B963M, indirizzo PEC per comunicazioni e notificazioni massimo.taffuri@avvocatismcv.it) presso il cui Studio è elettivamente domiciliato in Vairano Scalo (CE), Via Leonardo da Vinci n. 15, come da procura in atti;

ESAMINATI gli atti ed i documenti tutti del giudizio;

UDITE nella pubblica udienza del 7 maggio 2026 - celebrata con l'assistenza del segretario Dott. Andrea Pitzalis - il relatore I°

Referendario Khelena Nikifarava, il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del V.P.G. Elena Di Gisi e l'Avv. Clarissa Baragli, per delega dell'Avv. Massimo Taffuri, per il convenuto.

FATTO

I. Con atto di citazione in giudizio depositato il 15 aprile 2025, preceduto dalla regolare notifica dell'invito a dedurre, la Procura regionale presso questa Sezione Giurisdizionale esercitava l'azione di responsabilità per danno erariale nei confronti del **Sig. Michele D'ANDREA**, all'epoca dei fatti militare con il grado di Graduato Capo del 184° Reparto Comando e Supporti Tattici Paracadutisti "Nembo" con sede in Livorno, chiedendone la condanna al risarcimento del danno arrecato al Ministero della Difesa in conseguenza dello svolgimento dell'attività di servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi (cd. "buttafuori"), in assenza alcuna richiesta di autorizzazione indirizzata all'Amministrazione di appartenenza.

Il danno veniva quantificato nella misura complessiva di **€ 4.240,00** (oltre rivalutazione, interessi e spese di giustizia), corrispondente ai compensi che dichiarati come percepiti dal convenuto negli anni dal 2021 al 2023 dalle società Defence Intelligence Agency S.r.l.s. e High Security – Professional Investigation S.r.l.

II. Il convenuto si costituiva in giudizio in data 19 settembre 2025, assistito dall'Avv. Massimo Taffuri del Foro di Santa Maria

Capua Vetere, insistendo per il rigetto della domanda attorea "*preliminarmente, per l'inammissibilità degli elementi accertati ed acquisiti dalla Guardia di Finanza, e, in via subordinata,*" per la mancata prova dell'effettiva entità del danno nella misura quantificata dalla Procura erariale, "*salvo un diverso e minore importo di danno erariale che ritenga documentato e certo*".

III. In data 8 ottobre 2025 l'Avv. Taffuri depositava l'istanza di rinvio dell'udienza del 9 ottobre 2025, con la seguente motivazione: "*lo scrivente Difensore, impossibilitato a presenziare personalmente, si è prodigato per cercare un Collega da nominare quale sostituto processuale ma, tanto, senza successo*". Non veniva documentato, né allegato, alcun motivo dell'impedimento del difensore.

IV. All'udienza di trattazione del 9 ottobre 2025, nessuno presente per il convenuto, il PM contabile evidenziava l'assenza di un'idonea motivazione della richiesta di rinvio, chiedendo la trattazione del giudizio nel merito, con l'accoglimento delle conclusioni in atti, con ampie argomentazioni come da verbale. Il Collegio decideva per la trattazione della causa nel merito.

V. Con ordinanza n. 48 del 30 ottobre 2025 il Collegio disponeva incombenti istruttori in merito alla (*i*) normativa regolamentare interna del 184° Reparto Comando e Supporti Tattici Paracadutisti "Nembo" di Livorno sugli incarichi autorizzabili *ex* art. 896, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010 ed alla (*ii*) documentazione ritenuta utile per la quantificazione equitativa

del danno erariale, ivi comprese le valutazioni di rendimento del Sig. D'Andrea negli anni 2019-2023 da parte dell'Amministrazione di appartenenza, e gli eventuali provvedimenti disciplinari riferiti ai fatti del medesimo periodo. Con la medesima ordinanza il convenuto veniva autorizzato a depositare una memoria in cui prendere posizione all'esito del deposito della predetta documentazione integrativa.

VI. In data 10 dicembre 2025 la Procura depositava (*i*) le valutazioni di rendimento dell'odierno convenuto relative agli anni 2019-2023, attestando che nei confronti dello stesso non risultavano inflitti provvedimenti disciplinari, e (*ii*) la circolare "*Disposizioni in materia di esercizio di attività extra professionali retribuite da parte del personale militare e di concessione delle relative autorizzazioni. Disciplina delle incompatibilità*" del 31 dicembre 2008, emanata dal Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare.

Inoltre, veniva depositata la relazione del Centro Unico Stipendiale Interforze - Ufficio Trattamento Economico Personale Esercito, da cui risultava che il Comando del 184° RCST Paracadutisti "Nembo" aveva disposto nei confronti del Sig. D'Andrea il recupero dell'importo dei compensi netti dichiarati dai due committenti, in misura di € 3.187,00, operato con le ritenute dirette sullo stipendio con l'ultima rata prevista sulla retribuzione del mese di febbraio 2026.

VI. In data 30 dicembre 2025 la difesa del convenuto depositava

la memoria autorizzata, insistendo per la mancata prova dell'effettiva percezione dell'importo di € 4.240,00, dichiarato come compenso dai due committenti, ammettendo quale unico incasso l'importo di € 130,00 a mezzo di due assegni emessi dalla società High Security.

Sul punto, la difesa rappresentava altresì l'obbligatorietà di pagamento delle retribuzioni con mezzi tracciabili a decorrere dal 1 luglio 2018, disposta dall'art. 1, comma 911, della l. n. 205/2017 ed il divieto di provare l'avvenuto pagamento della retribuzione con la firma su busta paga, disposto dal successivo comma 912.

Nel merito, il Sig. D'Andrea ammetteva di aver svolto circa 30 servizi, di cui 8 per High Security pagati con mezzi tracciabili e 22 per Defence Intelligence Agency.

Pertanto, la difesa del Sig. D'Andrea si rimetteva alla prudente valutazione del Collegio in merito alla congrua stima del danno in via equitativa, "*vista la condizione di incertezza descritta*", le valutazioni massime del rendimento negli anni 2019-2023 e diversi elogi riconosciuti in passato, come da foglio matricolare allegato.

VII. All'udienza del 15 gennaio 2026 il PM contabile svolgeva ampie argomentazioni come da verbale, insistendo sulla quantificazione del danno al lordo delle retribuzioni percepite, come effettuata nell'atto di citazione, ma dichiarando di non opporsi anche ad un eventuale rinvio per valutare la possibilità

di dichiarare la cessazione della materia del contendere, laddove il Collegio valutasse l'importo del danno pari a quello quantificato dall'Amministrazione della Difesa.

L'Avv. Baragli, per delega dell'Avv. Taffuri, si riportava alla memoria depositata, chiedendo che il giudizio venisse mandato in decisione.

VIII. Con l'ordinanza n. 14/2026 il Collegio disponeva ulteriori incombenti istruttori al fine di verificare l'avvenuto completamento delle procedure di recupero del credito attivate dall'Amministrazione di appartenenza del convenuto oppure la comunicazione dell'eventuale esito negativo dello stesso, assegnando alla Procura erariale il termine entro il 15 aprile 2026 per il deposito della relativa documentazione.

IX. In data 14 aprile 2026 la Procura regionale depositava una nota del Comandante del 184° RCST Paracadutisti "Nembo" che comunicava che "*dal controllo sulla piattaforma "NoiPA", il recupero del credito erariale nei confronti del graduato è terminato con l'ultima rata trattenuta nello statino di Febbraio 2026*" e che il Comandante stesso era "*nell'attesa di ricevere la formale attestazione da parte del Centro Unico Stipendiale Interforze*" al riguardo.

X. In data 21 aprile 2026 la Procura regionale depositava una nota del Direttore dell'Ufficio Trattamento Economico Personale Esercito del Centro Unico Stipendiale Interforze che confermava che "*il recupero del credito erariale riferito al Graduato è terminato*

con il cedolino di febbraio 2026".

XI. In data 24 aprile 2026 la difesa del convenuto depositava la memoria autorizzata, insistendo sulla mancata prova dell'importo effettivamente percepito dal Sig. D'Andrea per l'attività contestata e richiamando l'art. 53, comma 7-*bis*, del d.lgs. n. 165/2001 sul punto della previsione del riversamento del compenso effettivamente percepito e non quello meramente "*presunto o potenziale*".

XII. All'udienza del 7 maggio 2026 il PM contabile dichiarava che il recupero con le ritenute sullo stipendio, completato nel mese di febbraio 2026, avrebbe superato le considerazioni difensive sulla quantificazione del danno, restando il dubbio esclusivamente in merito al differenziale tra l'importo al netto recuperato dall'Amministrazione e l'importo al lordo azionato dalla Procura erariale. Sul tale ultimo punto il PM contabile si rimetteva alle valutazioni del Collegio.

L'Avv. Baragli, per delega dell'Avv. Taffuri, si riportava alla memoria depositata, chiedendo che il giudizio venisse mandato in decisione.

DIRITTO

1. In via preliminare, il Collegio rileva la manifesta infondatezza dell'eccezione dell'inammissibilità degli elementi accertati ed acquisiti dalla Guardia di Finanza, in quanto l'attività d'indagine svolta dal Comando Provinciale Livorno si sarebbe protratta oltre il termine del 31 dicembre 2023, assegnato dal Comandante

Provinciale.

Infatti, dall'esame dell'allegato 1 al doc. 1 della Procura erariale (la *notitia damni*) risulta evidente che si trattava dello svolgimento dell'ordinaria attività d'indagine rientrante nelle competenze della Guardia di Finanza e la "delega" in questione riguardava esclusivamente i rapporti tra il Nucleo Speciale Anticorruzione ed il Comando Provinciale Livorno.

Pertanto, il termine indicato in tale "delega" interna non ha rilevanza ai fini dell'utilizzabilità della documentazione acquisita dalla Guardia di Finanza nello svolgimento dei propri compiti istituzionali.

2. Nel merito, il Collegio rileva che la Procura erariale non ha fornito la prova della sussistenza di un danno erariale in misura superiore rispetto all'importo di € 3.187,00 già recuperato dall'Amministrazione con le ritenute dirette sullo stipendio.

A tale riguardo, deve essere anzitutto rilevato che dall'esame della circolare del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare del 31 dicembre 2008 "*Disposizioni in materia di esercizio di attività extra professionali retribuite da parte del personale militare e di concessione delle relative autorizzazioni. Disciplina delle incompatibilità*", risulta che l'attività di cd. "buttafuori" svolta dal Sig. D'Andrea non rientrava tra gli incarichi autorizzabili.

Inoltre, per espressa ammissione del Sig. D'Andrea tale attività lavorativa veniva svolta senza la sottoscrizione di un contratto di

lavoro ("*non mi hanno mai fatto sottoscrivere alcun contratto di lavoro*"), non avendo l'odierno convenuto "*mai ricevuto alcuna documentazione, e mail o PEC da parte delle suddette società al fine di svolgere le attività*" e "*mai firmato di mio pugno alcuna quietanza relativa agli emolumenti riscossi*" (verbale delle spontanee dichiarazioni rese dal Sig. D'Andrea alla Guardia di Finanza in data 16 novembre 2023, riportate a pagine 2-3 della *notitia damni*, doc. 1 della Procura).

In tale contesto, non possono assumere l'efficacia probatoria - né dei servizi svolti né dei compensi corrisposti - le dichiarazioni unilaterali delle due committenti (Defence Intelligence Agency S.r.l.s. e High Security – Professional Investigation S.r.l.) alla Questura, Centro per l'Impiego, INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate, in assenza di alcuna prova dell'effettivo pagamento al Sig. D'Andrea dei compensi dichiarati e dell'effettivo svolgimento da parte dell'odierno convenuto di tutti i singoli servizi dichiarati dai datori di lavoro.

Infatti, pur essendo certo – e riconosciuto dallo stesso Sig. D'Andrea, seppure in misura minore ("*ne avrò svolti circa il 20% sul totale di 152 comunicati*", dallo stesso verbale cit. *supra*) – lo svolgimento dell'attività lavorativa in questione, non risulta possibile accertare con precisione l'importo dei compensi ricevuti presumibilmente in contanti o anche in forma di altre utilità economiche cedibili a terzi (es. biglietti per l'accesso gratuito ad eventi e cd. "*drink card*" per le consumazioni gratuite al bar:

modalità espressamente indicata dalla committente Defence Intelligence Agency S.r.l.s., cfr. p. 4 della *notizia damni*, doc. 1 della Procura).

Peraltro, il diverso *modus operandi* delle due società committenti sul piano dichiarativo (es. la predisposizione delle buste paga e della Certificazione Unica da parte della committente Defence Intelligence Agency S.r.l.s. in assenza delle comunicazioni INPS e, viceversa, l'invio delle comunicazioni INPS da parte della committente High Security – Professional Investigation S.r.l. in assenza delle dichiarazioni fiscali) a fronte di un'attività sostanzialmente identica svolta dal Sig. D'Andrea per entrambe, rende ancora meno attendibili le dichiarazioni unilaterali delle predette società in merito alle prestazioni lavorative svolte ed ai compensi percepiti dall'odierno convenuto.

Sul punto, il Collegio ha avuto modo di rilevare, con l'ordinanza n. 48/2025, che "*se risulta incontrovertibile l'effettivo svolgimento da parte del convenuto dell'attività non autorizzata di cd. "buttafuori", emerge con altrettanta chiarezza che tale attività veniva svolta senza un'adeguata formalizzazione di comune accordo tra le parti, con il solo rispetto della normativa vigente in materia di pubblica sicurezza (al fine di evitare le relative sanzioni), ma non della disciplina giuslavoristica e fiscale.*

Pertanto, se da un lato non può essere attribuita la piena efficacia probatoria alle dichiarazioni unilaterali dei committenti, di cui il Sig. D'Andrea non era presumibilmente al corrente, è altrettanto

evidente che i compensi effettivamente percepiti devono essere necessariamente quantificati in via equitativa."

D'altro canto, all'esito della predetta ordinanza istruttoria la Procura erariale non ha fornito alcun ulteriore elemento utile per la quantificazione equitativa del danno.

3. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la domanda proposta dalla Procura regionale deve essere respinta per la mancata prova della sussistenza di un danno erariale in misura superiore rispetto all'importo di € 3.187,00 già recuperato dall'Amministrazione con le ritenute dirette sullo stipendio nel corso del giudizio.

4. La peculiarità della fattispecie, caratterizzata dall'accertata illegittimità della condotta del Sig. D'Andrea e dal rigetto della domanda attorea per mancata prova di un danno ulteriore rispetto a quello già recuperato dall'Amministrazione nel corso del giudizio, rappresenta motivo eccezionale per la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul giudizio in epigrafe, rigetta la domanda proposta dalla Procura regionale.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 7 maggio

2026.

L'ESTENSORE	**IL PRESIDENTE**
Khelena Nikifarava	Leonardo Venturini
f.to digitalmente	*f.to digitalmente*

Depositata in Segreteria il 20/05/2026

Il Funzionario

Daniele Iliceto

f.to digitalmente